Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 giugno 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010
Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 24 gennaio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1965
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 125

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

FABBI Giovanni Giuseppe, nato a Domegge di Cadore il 1° gennaio 1921, partigiano combattente. — Con supremo sprezzo del pericolo, portava i propri uomini all'attacco di una fortificazione dove aveva sede un importante comando nemico. Non desisteva dalla lotta fin tanto che il nemico non si ritirava battuto. — Albinea, 27 marzo 1945.

(3160)

Decreto presidenziale 18 gennaio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1965
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 58

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MARUCCI Leonardo, nato a Baselice il 3 dicembre 1912, partigiano combattente. — Valoroso combattente, nel corso di un'ardimentosa azione incitava con eroico esempio i compagni d'arme contro il nemico superiore per uomini e mezzi. — Srem, 10 maggio 1945.

(3159)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle alberature site in via Piave nel comune di Mestre-Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 novembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le alberature site in via Piave nel comune di Mestre-Venezia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente

Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le alberature predette hanno notevole interesse pubblico perchè, conferendo alla zona un abbellimento naturale e creando un ampio respiro di verde lungo gli edifici in fregio a via Piave, costituiscono un complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le alberature di alto fusto site nel territorio del comune di Mestre-Venezia, e precisamente radicate nel tratto di via Piave tra le trasversali di via Ongaro e via Sernaglia hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 marzo 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il 25 novembre 1963, alle ore 10, presso una sala della Sopraintendenza ai monumenti - Palazzo Ducale - Venezia.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

a) MESTRE-VENEZIA. Alberature in via Piave: proposta di vincolo.

In sede di Commissione viene portato al presente ordine del giorno l'argomento riguardante le alberature site in via Piave.

Il presidente e i componenti presenti, fatte le proprie considerazioni in merito, determinano all'unanimità di voti di proporre il vincolo sulle predette alberature di alto fusto radicate nel tratto di via Piave, sito fra le trasversali di via Ongaro e via Sernaglia, in virtù dell'art. 1 (uno) n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, n. 4 del relativo regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, formulando la seguente motivazione:

« perchè conferiscono alla zona un abbellimento naturale avente valore estetico e tradizionale, creando inoltre, un ampio respiro di verde lungo gli edifici in fregio a via Piave ».

(*Omissis*).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: NONO

Il segretario: LIZZO

(4174)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte di conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 306 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 5 « Tiburtina Valeria » presso Scafa - San Valentino - Caramanico - innesto Strada statale n. 17 « dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico » a Sulmona della lunghezza di km. 50 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 5 « Tiburtina Valeria » presso Scafa - San Valentino - Caramanico - innesto Strada statale n. 17 « dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico », a Sulmona è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 487 « di Caramanico ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1965
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 4

(4179)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 6 febbraio 1963, n. 146, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « innesto Strada statale n. 164 - Santuario Maria SS. dell'Eterno » dalla Strada statale n. 164 presso il km. 12,500 al piazzale antistante il Santuario di Maria SS. dell'Eterno (estesa km. 0,750);

Visto il voto 9 marzo 1965, n. 409, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può essere classificata provinciale in base all'art. 5 della citata legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « innesto Strada statale n. 164 -

Santuario Maria SS. dell'Eterno » che va dalla Strada statale n. 164 presso il km. 12,500 al piazzale antistante il Santuario Maria SS. dell'Eterno (estesa km. 0,750) in provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1965

Il Ministro: MANCINI

(4068)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « Lloyd italiano di assistenza automobilistica », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « spese legali e peritali ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società per azioni « Lloyd italiano di assistenza automobilistica », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel ramo « spese legali e peritali »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza e in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Lloyd italiano di assistenza automobilistica con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « spese legali e peritali ».

Roma, addì 31 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4067)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « Orotene » flacone da 125 cc. della ditta S.M.E.V. di A. Vanoni, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3960/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 marzo 1962, con il quale veniva registrata al n. 16.145 la specialità medicinale denominata « Orotene » flacone da 125 cc. a nome della ditta S.M.E.V. di A. Vanoni, con sede in Milano, via Lorenteggio, 31/6, prodotta nell'officina della ditta I.G.I., con sede in Paderno Dugnano (Milano);

Considerato che la Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali, in sede di esame di una domanda per la registrazione di un prodotto a base di estratto secco di vitamina Goetsch, nell'esprimere parere sfavorevole alla registrazione ha ritenuto opportuno sentire il parere del Consiglio superiore di sanità sulla questione di carattere generale riguardante i prodotti già registrati contenenti detta « Vitamina » per conoscere se sia il caso di seguitare a mantenerli in commercio, in quanto la vitamina stessa era da considerarsi superata trattandosi di una mescolanza complessa le cui proprietà sono apparse sempre più indefinite e di difficile controllo;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 dicembre 1964, con il quale l'Alto Consesso ha dichiarato che a norma dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, si deve procedere alla revoca dell'autorizzazione della specialità a base di « *Vitamina* » *ritenendo che per l'evoluzione* delle conoscenze le specialità stesse per le loro proprietà non corrispondono più alle condizioni in base alle quali furono autorizzate;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Orotene » flacone da 125 cc. registrata al n. 16.145 con decreto in data 24 marzo 1962 a nome della ditta S.M.E.V. di A. Vanoni di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4170)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « B-OM » flacone da 120 cc. della ditta Laboratories O. M. di Ginevra (Svizzera). (Decreto di revoca n. 3962/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1962, con il quale veniva registrata al n. 19.497 la specialità medicinale denominata « B-OM » flacone da 120 cc., modificato nella composizione, a nome della ditta Laboratories O. M. di Ginevra (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Russi & C., con sede in Ancona, via Flaminia n. 28, e prodotta nell'officina della ditta estera;

Considerato che la Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali, in sede di esame di una domanda per la registrazione di un prodotto a base di estratto secco di vitamina Goetsch, nell'esprimere parere sfavorevole alla registrazione ha ritenuto opportuno sentire il parere del Consiglio superiore di sanità sulla questione di carattere generale riguardante i prodotti già registrati contenenti detta « Vitamina » per conoscere se sia il caso di seguitare a mantenerli in commercio, in quanto la vitamina stessa era da considerarsi superata trattandosi di una mescolanza complessa le cui proprietà sono apparse sempre più indefinite e di difficile controllo;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 dicembre 1964, con il quale l'Alto Consesso ha dichiarato che a norma dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, si deve procedere alla revoca dell'autorizzazione della specialità a base di « Vitamina T » ritenendo che per l'evoluzione delle conoscenze le specialità stesse per le loro proprietà non corrispondono più alle condizioni in base alle quali furono autorizzate;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « B-OM » flacone da 120 cc., registrata al n. 19.497 con decreto in data 27 agosto 1962 a nome della ditta Laboratories O. M. di Ginevra (Svizzera) rappresentata dalla ditta Russi & C. di Ancona.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Ancona è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4168)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale: « T Vitamin Goetsch » flacone gocce da 10 e 50 gr. e categoria sciroppo da gr. 130 della ditta Byk Gulden di Konstanz (Germania). (Decreto di revoca n. 3959/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 dicembre 1958, con il quale veniva registrata ai numeri 7325 e 7325/A la specialità medicinale denominata « T - Vitamin - Goetsch » nelle preparazioni flacone gocce da gr. 10 e 50 e categoria sciroppo da gr. 130 a nome della ditta Byk Gulden, Somberg Chemische Fabrik G.m.b.H. di Konstanz (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Byk Gulden Pilati - S. p. A., con sede in Milano, via Accademia n. 26 e prodotta nell'officina della ditta estera;

Considerato che la Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali, in sede di esame di una domanda per la registrazione di un prodotto a base di estratto secco di vitamina Goetsch, nell'esprimere parere sfavorevole alla registrazione ha ritenuto opportuno sentire il parere del Consiglio superiore di sanità sulla questione di carattere generale riguardante i prodotti già registrati contenenti detta « Vitamina » per conoscere se sia il caso di seguitare a mantenerli in commercio, in quanto la vitamina stessa era da considerarsi superata trattandosi di una mescolanza complessa le cui proprietà sono apparse sempre più indefinite e di difficile controllo;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 dicembre 1964, con il quale l'Alto Consesso ha dichiarato che a norma dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, si deve procedere alla revoca dell'autorizzazione della specialità a base di « Vitamina T » ritenendo che per l'evoluzione delle conoscenze le specialità stesse per le loro proprietà non corrispondono più alle condizioni in base alle quali furono autorizzate;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « T Vitamin Goetsch » nelle preparazioni flacone gocce da gr. 10 e 50 e categoria sciroppo da gr. 130, registrate ai numeri 7.325 e 7.325/A con decreto in data 10 dicembre 1958 a nome della ditta Byk - Gulden Lomberg Chemische Fabrik G.m.b.H. di Konstanz (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Soc. It. Prodotti Byk - Gulden Pilati di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4171)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1965.

Determinazione delle misure del contributo dovuto per l'anno 1965 dai coltivatori diretti per l'assicurazione obbligatoria di malattia, ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernenti il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1965, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1964;

Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, numero 1136;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1965 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie dell'esercizio dell'anno procedente, nonchè al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30% rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1965 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Per i Comuni dichiarati montani dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicate nella allegata tabella *A* sono ridotti del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

TABELLA *A*

Misure del contributo dovuto per l'anno 1965 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Lire 14,56 per la provincia di Potenza;
» 16,00 per la provincia di Avellino;
» 16,17 per la provincia di Palermo;
» 16,34 per la provincia di Cosenza;
» 16,67 per la provincia di Matera;
» 16,90 per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Reggio Calabria;
» 17,24 per la provincia di Benevento;
» 18,47 per la provincia di Bari;
» 19,01 per la provincia di Trapani;
» 19,47 per la provincia di Messina;
» 20,28 per le provincie di Aosta, Asti, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Napoli, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Vicenza;
» 20,42 per la provincia di Nuoro;
» 23,40 per la provincia di Trieste;
» 24,00 per la provincia di Frosinone;
» 28,89 per la provincia di Novara;
» 30,00 per le provincie di Cagliari, L'Aquila, Sassari;
» 30,42 per la provincia di Gorizia;
» 31,02 per la provincia di Imperia;
» 33,25 per la provincia di Alessandria;
» 37,18 per le provincie di Treviso, Viterbo;
» 37,48 per la provincia di Pavia;
» 38,61 per la provincia di Parma;
» 38,65 per la provincia di Rieti;
» 39,19 per la provincia di Bergamo;
» 39,38 per la provincia di Trento;
» 39,74 per la provincia di Bolzano;
» 39,97 per la provincia di Modena;
Lire 40,00 per la provincia di Savona;
» 40,31 per la provincia di Brescia;
» 40,39 per la provincia di Macerata;
» 41,09 per la provincia di Cremona;
» 41,60 per la provincia di Vercelli;
» 41,86 per la provincia di Terni;
» 42,00 per le provincie di Firenze, Perugia, Siena;
» 42,63 per la provincia di Ferrara;
» 43,08 per la provincia di Roma;
» 43,37 per la provincia di Ancona;
» 43,43 per la provincia di Sondrio;
» 44,00 per la provincia di Bologna;
» 44,36 per la provincia di Rovigo;
» 45,00 per la provincia di Mantova;
» 45,43 per la provincia di Como;
» 45,63 per la provincia di Verona;
» 46,12 per la provincia di Milano;
» 46,38 per la provincia di Grosseto;
» 48,00 per le provincie di Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Massa Carrara, Pesaro, Piacenza, Pisa, Ravenna;
» 48,16 per la provincia di Lucca;
» 48,28 per la provincia di Pistoia;
» 49,10 per la provincia di Varese;
» 49,44 per la provincia di Arezzo;
» 49,49 per la provincia di Udine;
» 50,89 per la provincia di Forlì;
» 52,21 per la provincia di Padova;
» 58,81 per la provincia di Venezia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(4178)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia) e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia), data la precarietà della situazione conseguente a perdite patrimoniali di eccezionale gravità, ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda stessa a mente dell'art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1965

Il Ministro: COLOMBO

(4269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1112 del 5 giugno 1965. Prezzi indicativi e prezzi di intervento del grano tenero e duro, dell'orzo e del granturco. (Campagna di commercializzazione 1965-1966).

Con circolare n. 1112 del 5 giugno 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

In applicazione del regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 adottato dal Consiglio della Comunità economica europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune nel mercato del settore dei cereali;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, 1° giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 4 giugno 1964;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1079 del 16 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1964;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 8631 del 4 giugno 1965;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

I. — PREZZI INDICATIVI E PREZZI DI INTEVENTO DEL GRANO TENERO PER LA CAMPAGNA DI COMMECIALIZZAZIONE 1965-1966.

I prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione e i prezzi garantiti ai produttori (prezzi di intervento) del grano tenero commercializzato nella campagna 1965-1966 vengono stabiliti come segue:

	Prezzi indicativi L./q.le	Prezzi d'intervento L./q.le
a) centri di commercializzazione delle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria . . .	7.100	6.600
b) centri di commercializzazione delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari .	7.000	6.525
c) centri di commercializzazione delle provincie di Napoli, Lecce, Brindisi, Bari e Taranto, limitatamente ai centri posti ad oriente della strada statale Bari-Taranto (per queste due ultime provincie) ed escluso il centro di commercializzazione di Bari	6.950	6.480
d) centri di commercializzazione delle provincie di Bari e Taranto ad occidente della strada statale Bari-Taranto, nonchè delle provincie di Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Avellino, Salerno, Caserta e Benevento (compreso il centro di commercializzazione di Bari)	6.900	6.450
e) centri di commercializzazione delle provincie di Frosinone, Latina e Roma	6.780	6.400
f) centri di commercializzazione delle provincie di Foggia e Campobasso	6.750	6.375
g) centri di commercializzazione delle provincie di Viterbo, Rieti, Grosseto, Perugia, Terni e L'Aquila . .	6.690	6.325
h) centri di commercializzazione delle provincie di Teramo, Chieti e Pescara	6.650	6.290
i) centri di commercializzazione delle provincie di Siena, Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, La Spezia, Lucca, Pistoia e Massa Carrara .	6.640	6.280
l) centri di commercializzazione delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro, Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma	6.600	6.250
m) centri di commercializzazione delle provincie di Piacenza, Alessandria, Cremona, Pavia, (limitatamente all'oltre Po), Mantova, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Venezia, Padova, Genova, Savona, Imperia, Bolzano, Trento e Sondrio	6.545	6.200
n) centri di commercializzazione delle provincie di Milano, Bergamo e Pavia (escluso l'oltre Po)	6.520	6.180
o) centri di commercializzazione delle provincie di Cuneo, Torino, Aosta, Asti, Novara, Vercelli, Como, Varese, Belluno, Treviso e Trieste	6.500	6.160
p) centri di commercializzazione delle provincie di Udine e Gorizia . .	6.475	6.140

I suddetti prezzi debbono intendersi riferiti a grano tenero sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso ettolitrico e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, consegnato franco monte magazzino alla rinfusa.

A partire dal 1° agosto 1965 e fino al 30 aprile 1966, ai prezzi stessi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 50 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

Nel caso che il grano da acquistare abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100 %; i corpi non farinosi utilizzabili al 70 %; i corpi farinosi al 50 %), il venditore dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto.

II. — PREZZI INDICATIVI E PREZZI DI INTERVENTO DEL GRANO DURO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1965-1966.

I prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione e i prezzi garantiti ai produttori (prezzi di intervento) del grano duro commercializzato nella campagna 1965-1966 vengono stabiliti come segue:

1) *Grani duri delle varietà Cappelli e assimilabili:*	Prezzi indicativi L./q.le	Prezzi d'intervento L./q.le
a) centri di commercializzazione delle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena	8.950	8.350
b) centri di commercializzazione delle provincie di Frosinone, Latina, Roma, Rieti e Viterbo	8.850	8.320
c) centri di commercializzazione delle provincie di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto	8.750	8.300
d) centri di commercializzazione delle provincie di Matera e Potenza	8.750	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione di L. 250/q.le

	Prezzi indicativi L./q.le	Prezzi d'intervento L./q.le
	—	—
e) centri di commercializzazione delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria	8.650	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione di L. 280/q.le
f) centri di commercializzazione delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani . .	8.450	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione di L. 450/q.le
g) centri di commercializzazione delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari	8.200	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione di L. 650/q.le

2) *Grani duri delle varietà Grifoni, Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia.*

Per le citate varietà di grani duri ai suddetti prezzi dovranno essere applicate le seguenti detrazioni:

per la varietà « Grifoni »: L. 500 al q.le;

per le varietà « Marzuoli », « Timilie » e « Neri di Sicilia »: L. 1000 al q.le.

3) I suindicati prezzi debbono intendersi riferiti a grano duro sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso ettolitrico e tolleranza sino all'1 % di impurità reale e 20 % in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc., consegnato franco monte magazzino alla rinfusa.

A partire dal 1° agosto 1965 e fino al 30 aprile 1966 ai prezzi stessi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 55 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

Nel caso che il grano da acquistare abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100 %; i corpi non farinosi utilizzabili al 70 %; i corpi farinosi al 50 %), il venditore dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto.

III. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER CARATTERISTICHE.

Le maggiorazioni e le detrazioni da applicare ai prezzi del grano tenero e duro in rapporto alle effettive caratteristiche del prodotto sono le seguenti:

a) *abbuoni per differenze peso per ettolitro*

Grano tenero (kg. per hl.)	aggiorazioni
—	—
82 ed oltre	più 3,50 %
81	» 3,00 %
80	» 2,50 %
79	» 2,00 %
78	» 1,50 %
77	» 1,00 %
76	» 0,50 %
75	base
	Detrazioni
	—
74	meno 0,50 %
73	» 1,00 %

Grani duri (kg. per hl.)	aggiorazioni
—	—
84 ed oltre	più 3,00 %
83	» 2,50 %
82	» 2,00 %
81	» 1,50 %
80	» 1,00 %
79	» 0,50 %
78	base
	Detrazioni
	—
77	meno 0,50 %
76	» 1,00 %

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso ettolitrico rispetto a quello base dovranno essere calcolate, in proporzione, anche per le frazioni di chilogrammo.

Non potranno essere acquistate dall'Organismo di intervento partite aventi:

umidità superiore al 14 %;

peso ettolitrico inferiore a kg. 73 (per il grano tenero) e a kg. 76 (per il grano duro);

percentuale di bianconati superiore al 50 %;

anche semplici tracce di tarlo, muffa, carie o carbonatura e che contengano semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari o tossici).

b) *abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi*

Per i grani con contenuto di impurità reale superiore all'1 % dovranno essere operate le seguenti detrazioni:

1 % sul prezzo per ogni 1 %, o frazione, di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

0,70 % sul prezzo per ogni 1 %, o frazione, di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino, ecc.);

0,50 % sul prezzo per ogni 1 %, o frazione, di corpi farinosi (orzo, segale, avena).

c) *abbuoni per bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc.*

Tolleranza sino al 20 % in percentuale assoluta compreso il 4 % di tenero;

0,20 % per ogni 1 %, o frazione, eccedente il 20 % e sino al 30 % di bianconati, atteneriti, pinti, ricellati esclusi i teneri;

0,30 % per ogni 1 %, o frazione, eccedente il 30 % e sino al 50 %;

0,30 % per ogni 1 % in più del 4 % di tenero.

IV. — PREZZI INDICATIVI E PREZZI DI INTERVENTO DELL'ORZO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1965-1966.

I prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione ed i prezzi garantiti ai produttori (prezzi di intervento) dell'orzo commercializzato nella campagna 1965-1966 vengono stabiliti come segue:

	Prezzo indicativo L./q.le	Prezzo d'intervento L./q.le
	—	—
a) centri di commercializzazione delle provincie dell'Emilia, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, e della Toscana, escluso Grosseto, delle Marche e dell'Umbria	4.510	4.060
b) centri di commercializzazione della provincia di Grosseto, del Lazio e della Campania	4.350	3.915
c) centri di commercializzazione delle Puglie, Abruzzi e Molise, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna	4.100	3.690

Detti prezzi devono intendersi riferiti alla qualità standard comunitaria di cui al regolamento n. 61 del 25 giugno 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 59 del 13 luglio 1962; essi saranno maggiorati, per cinque mesi, di L. 40 mensili a partire dal 1° novembre 1965 e fino al 31 marzo 1966.

V. — PREZZI INDICATIVI E PREZZI DI INTERVENTO DEL GRANTURCO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1965-1966.

I prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione ed i prezzi garantiti ai produttori (prezzi di intervento) del granturco commercalizzato, nella campagna 1965-1966, vengono stabiliti come segue:

	Prezzo indicativo L./q.le	Prezzo d'intervento L./q.le
	—	—
a) centri di commercializzazione di Reggio Emilia e delle altre provincie dell'Emilia, Toscana, Umbria, Lazio e Marche	4.320	3.890
b) centri di commercializzazione della Campania, degli Abruzzi, della Lucania, Calabria, Puglie, Sicilia e Sardegna	4.250	3.825
c) centri di commercializzazione della Lombardia, del Piemonte e della Liguria	4.200	3.780
d) centri di commercializzazione del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia	4.100	3.690

Detti prezzi devono intendersi riferiti alla qualità standard comunitaria di cui al regolamento n. 61 del 25 giugno 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 59 del 13 luglio 1962; essi saranno maggiorati, per cinque mesi di L. 40 mensili a partire dal 1º gennaio e fino al 31 maggio 1966.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Presidente della Giunta
LAMI STARNUTI

(4238)

Circolare n. 1113 del 5 giugno 1965. Prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1965-1966.

Con circolare n. 1113 del 5 giugno 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

In applicazione del Regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del settore dei cereali;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1080 del 16 giugno 1964 e n. 1106 del 23 marzo 1965 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 e n. 79, rispettivamente in data 20 giugno 1964 e 29 marzo 1965;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 8632 del 4 giugno 1965;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

PREZZI DI ENTRATA PER I CEREALI, LE FARINE E LE SEMOLE VALEVOLI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1965-1966.

I prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1965-1966 vengono stabiliti come segue:

	Numero voce doganale comune			
a)	ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	L. 7.050	al q.le
	10.02	Segale	» 6.170	»
	10.03	Orzo	» 4.200	»
	10.04	Avena	» 4.000	»
	10.05	Mais	» 4.050	»
	10.07	Sorgo e Durra	» 3.800	»
	10.07	Miglio	» 3.800	»
	10.07	Scagliola	» 4.950	»
	10.07	Grano saraceno e altri cereali	» 4.950	»
b)	ex 10.01	Grano duro	» 9.200	»
c)	11.01	A/B Farina di grano tenero, di spelta e di frumento segalato	» 10.842	»
	ex 11.01	/C Farina di segale	» 9.805	»
	ex 11.02	A/I Semole e semolini di grano duro	» 14.592	»
	ex 11.02	A/I Semole e semolini di grano tenero	» 11.017	»

I suddetti prezzi sono riferiti a cereali, farine e semole aventi le caratteristiche base adottate in sede C.E.E., di cui ai Regolamenti n. 61 del 25 giugno 1962 e n. 37 del 20 giugno 1962, rispettivamente pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 59 del 13 luglio 1962 e n. 52 del 30 giugno 1962.

I prezzi stessi sono altresì riferiti al centro di commercializzazione più deficitario ed ai seguenti porti di sbarco:

Palermo, per il grano tenero e relative farine e semole;
Genova, per il grano duro e relative semole;
Ravenna, per l'avena, la segale, la farina di segale, l'orzo, il mais e gli altri cereali minori.

I « prezzi di entrata » del grano tenero e duro e delle relative farine e semole dovranno essere aumentati a partire dal 1º agosto 1965 per un periodo di nove mesi, in ragione di:

L. 50 per quintale/mese, il grano tenero;
» 55 per quintale/mese, il grano duro;
» 70 per quintale/mese, le farine e le semole di grano tenero;
» 85,25 per quintale/mese, le semole di grano duro.

I « prezzi di entrata » per l'orzo e per il mais saranno maggiorati, per cinque mesi, di L. 40 mensili a partire dal 1º novembre 1965 per l'orzo e, a partire dal 1º gennaio 1966, per il mais; quello per il sorgo, di L. 40 mensili per 5 mesi, a partire dal 1º gennaio 1966.

Gli ammontari forfettari, da detrarre ai fini del calcolo dei prelievi applicabili alle importazioni dai Paesi membri della C.E.E., sono i seguenti (per tonnellata):

1,10 unità di conto per tutti i cereali (L. 687);
10,00 unità di conto per le farine, semole e semolini (lire 6.250).

Il *limite di franchigia* previsto dal Regolamento n. 67 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 66 del 28 luglio 1962 per la determinazione del prelievo da riscuotere sui prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento n. 19, resta confermato in 0,75 unità di conto, pari a L. 468,75 (e per arrotondamento L. 469) la tonnellata e in 0,60 unità di conto per il mais, pari a L. 375 la tonnellata.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Presidente della Giunta
LAMI STARNUTI

(4239)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al Consorzio di bonifica di Birgi, con sede in Trapani, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1965, registro n. 7, foglio n. 229, il Consorzio di bonifica del Birgi con sede in Trapani è stato autorizzato ad acquistare un appartamento sito in Trapani, corso Italia, al prezzo di L. 36.936.600 (trentaseimilioninovecentotrentaseimila lire).

(4192)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario governativo dell'Istituto di biologia marina di Venezia

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1965, registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 248, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il prof. Carlo Morelli, ordinario di geofisica applicata presso l'Università di Trieste, è stato nominato commissario governativo dell'Istituto di biologia marina di Venezia, con decorrenza 25 agosto 1964 e sino alla data della soppressione e liquidazione dell'Istituto stesso.

(4207)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1965, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dalla S.p.A. Vetreria Lombarda, dal comune di Sesto Calende e da alcuni abitanti del Comune stesso, avverso il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1961, con il quale venne imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona costiera del lago Maggiore e del fiume Ticino, sita nell'ambito del comune di Sesto Calende.

(4184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 15 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,78	624,76	624,76	624,75	624,80	624,76	624,80	624,80	624,78
$ Can.	577,08	577 —	577,15	576,90	576,40	577,15	576,90	577,12	577,15	577,20
Fr. Sv.	144,17	144,10	144,125	144,13	144,05	144,13	144,095	144,20	144,13	144,10
Kr. D.	90,20	90,20	90,17	90,19	90,15	90,21	90,175	90,20	90,21	90,20
Kr. N.	87,34	87,34	87,37	87,33	87,35	87,35	87,365	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,08	121,09	121,05	121,085	121 —	121,08	121,08	121,07	121,08	121,08
Fol.	173,18	173,16	173,15	173,175	173,10	173,17	173,145	173,20	173,17	173,15
Fr. B.	12,59	12,589	12,59	12,5875	12,5875	12,59	12,5885	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,49	127,505	127,45	127;50	127,51	127,52	127,50	127,50
Lst.	1745,65	1745 —	1744,90	1744,45	1744,75	1745,75	1744,10	1745,70	1745,75	1745 —
Dm. occ.	156,22	156,24	156,215	156,245	156,255	156,23	156,24	156,25	156,23	156,25
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,205	24,2025	24,15	24,20	24,2075	24,20	24,20	24,205
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,785	21,88	21,78	21,765	21,79	21,78	21,77

Media dei titoli del 15 giugno 1965

Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1965

1 Dollaro USA	624,76
1 Dollaro canadese	576,90
1 Franco svizzero	144,112
1 Corona danese	90,182
1 Corona norvegese	87,347
1 Corona svedese	121,082
1 Fiorino olandese	173,16

1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1744,275
1 Marco germanico	156,242
1 Scellino austriaco	24,205
1 Escudo Port.	21,775

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1210-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1210-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Galdiolo & Rettegno, con sede in Valenza (Alessandria), via Novi n. 7.

(4194)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 96-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 96-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Casolati Giovanni, con sede in Torino, via Po n. 21.

(4197)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 65-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 65-VA », a suo tempo assegnati alla ditta Mistrangioli Eugenio, con sede in Cardano al Campo (Varese), via Roma n. 46.

(4198)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari liquidatori e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia), e che pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

I signori rag. Giuseppe Alfieri e dott. rag. Agostino Viale sono nominati commissari liquidatori ed i signori dott. Rinaldo Lardera, rag. Giuseppe Francione e dott. Giuseppe Negri sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1965

Il Governatore: CARLI

(4270)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a tre posti di allievo marconista in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249;
Visto il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1989;
Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1631;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Considerato che nel ruolo dei marconisti del Genio civile vi sono alla data odierna tre vacanze;
Vista la comunicazione 10 ottobre 1964, n. 0025085/AG.9, della sede centrale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, dalla quale risulta che non vi sono invalidi aspiranti a posti di marconista del Genio civile;
Considerato che non vi sono marconisti del ruolo aggiunto presso questa Amministrazione, cui riservare un terzo dei posti disponibili ai sensi dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;
Ritenuto che per la copertura delle suddette vacanze occorre bandire un pubblico concorso per esami a tre posti di allievo marconista in prova del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di allievo marconista in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Genio civile.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso del certificato di radiotelegrafista di prima classe, rilasciato in conformità della legge 6 febbraio 1942, n. 128 e del regolamento 17 luglio 1942, n. 1003, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1949, n. 1133, oppure in applicazione del decreto ministeriale in pari data del presente, del certificato di radiotelegrafista di seconda classe rilasciato in conformità delle disposizioni medesime;

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante riveste la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del certificato di radiotelegrafista di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 656 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte, di una prova pratica e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale e pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale e pratica sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

Le prove orale e pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e pratica la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova pratica e di quello ottenuto nella prova orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) originale o copia autentica notarile del certificato di cui al n. 2) dell'art. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio, e per gli invalidi e mutilati civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscri-

zione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dai documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1965
Registro n. 16, *foglio n.* 170

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle due prove scritte i seguenti argomenti di tecnica professionale:

1) principi elementari di elettrofisica;

2) principi elementari di elettrotecnica generale e di radiotecnica.

La prova pratica comprende:

a) ricezione di un testo di linguaggio convenuto, composto di 1000 caratteri, trasmessi i primi 700 alla velocità di 110 caratteri al minuto, ed i rimanenti alla velocità di 130 caratteri al minuto;

b) trasmissione corretta alla velocità di 100 caratteri al minuto di un testo di lingua straniera composto di 1000 caratteri;

c) norme pratiche e operazioni da eseguire per mettere in funzione un trasmettitore ed un ricevitore;

d) uso dei più comuni apparecchi di misura;

e) riparazione delle avarie più comuni negli apparecchi di cui alle lettere *c*) e *d*).

Sono oggetto della prova orale i seguenti argomenti oltre quelli su cui vertono le prove scritte:

a) elementi di elettrofisica ed elettrotecnica generale e di radiotecnica:

1) nozioni elementari sulla costituzione della materia (molecole, atomi, elettroni, etere);

2) nozioni elementari di meccanica (cinematica, statica e dinamica) velocità, accelerazione, forza, massa, lavoro potenza, energia, unità di misura;

3) nozioni elementari sui moti ondulatori e sulla propagazione dell'energia;

4) nozioni di elettrostatica, cariche elettriche, legge di Coulomb, quantità di elettricità, unità di misura, distribuzione delle cariche di equilibrio, potere delle punte, gabbie di Faraday, induzione elettrostatica;

5) campo elettrico, forza elettrica, linee di forza, superficie di livello, potenziale elettrico, unità di misura;

6) capacità, unità di misura, condensatori, cenni sul loro calcolo numerico, costante dielettrica;

7) nozioni elementari di magnetismo, masse magnetiche, campi magnetici, momento magnetico, intensità di magnetizzazione, filetti magnetici, lamine magnetiche, induzione magnetica, permeabilità magnetica, circuiti magnetici;

8) isteresi, magnetismo terrestre;

9) nozioni elementari di elettrodinamica, corrente elettrica, forza elettromotrice, intensità, resistenza, resistenza specifica, densità di corrente, unità di misura;

10) circuito elettrico, legge di Ohm, leggi di Kirhoff, applicazioni termoelettriche, legge di Joule;

11) nozioni di elettromagnetismo, campi magnetici dovuti a correnti rettilinee circolari, regole di Ampère e di Maxwell, solenoidi, cenni sul principio dell'equivalenza, elettromagneti;

12) elettrodinamica, leggi di Ampère, applicazioni principali;

13) induzione elettromagnetica; regola di Fleming, legge di Lenz, legge di Neumann, induzione mutua;

14) autoinduzione, extracorrenti, coefficienti di mutua induzione, bobine di induttanza, cenno sul loro calcolo numerico;

15) correnti alternate, correnti sinusoidali, frequenza fase, ampiezza valore efficace, pulsazione, cenni sulla rappresentazione vettoriale, circuiti a corrente alternata, effetti della resistenza, induttanza e capacità, sfasamento, fattore di potenza, angolo di perdita, risuonatori;

16) cenni sulle correnti polifasi, correnti trifasi, concatenamento a triangolo, concatenamento a stella, centro elettrico, neutro;

17) strumenti di misura, principi sui quali sono basati strumenti speciali per la corrente alternata;

18) pile ed accumulatori, rispettive manutenzioni;

19) dinamo, alternatori, motori a corrente continua ed alternata, gruppi convertitori;

20) trasformatori, cabine di trasformazione, centrali, distribuzione dell'energia elettrica;

21) effetti fisiologici della corrente in relazione ai potenziali ed alle frequenze, norme di garanzia da usarsi negli impianti ai fini della sicurezza individuale, infortuni e modi di prestare soccorsi d'urgenza;

22) parafulmini di Franklin e Melsens, principi sui quali si basano, protezione degli apparecchi contro le scariche atmosferiche, messe a terra;

23) nozioni generali sui principi sui quali è fondata la radiotelegrafia;

24) nozioni sulle oscillazioni elettriche e sulle onde elettromagnetiche, frequenza, lunghezza d'onda, metodi e strumenti di misura;

25) nozioni sui circuiti oscillanti, principi sui quali si basano, loro accoppiamento, circuiti oscillanti chiusi, circuiti oscillanti aperti, aerei;

26) effetto Edison, valvole termoioniche, principio di funzionamento, loro classificazione in rapporto al numero degli elettrodi;

27) rettificazione della corrente alternata, valvole a vapore di mercurio, principi sui quali si basano, celle filtranti;

28) usi principali della valvola termoionica, circuiti oscillatori, circuiti rettificatori, circuiti amplificatori;

29) principali circuiti trasmittenti, circuito di Hartley, circuito Meisner, circuito Colpitt;

30) principali circuiti riceventi, circuiti a risonanza semplice, circuiti a reazione, circuiti supereterodina, circuiti di superreazione;

31) principio della neutralizzazione, circuiti relativi, applicazione agli apparecchi trasmittenti e riceventi;

32) disposizione generale di un apparecchio trasmittente, disposizione generale di un apparecchio ricevente;

33) ricezione delle onde persistenti, ricezione delle onde modulate, ricezione in grafia, oscillatori di nota;

34) trasmissione in fonia, microfoni, tipi vari e principi sui quali si basano;

35) ricezione in fonia, telefoni ed altoparlanti, principi sui quali si basano;

36) circuiti radiotelefonici in trasmissione ed in ricezione, preamplificatori, qualità della riproduzione, cenni di elettroacustica;

37) piezoelettricità, quarzo, impiego dei cristalli nei circuiti trasmittenti e nei circuiti riceventi;

38) impiego dei critalli nella trasmissione e ricezione in fonia;

39) alimentazione degli apparecchi trasmittenti e riceventi, alimentazione in continua, alimentazione in alternata;

b) regolamenti sul servizio radiotelegrafico:

1) generalità sul servizio radiomarittimo, traffico di emergenza e di soccorso;

2) convenzione internazionale delle telecomunicazioni in rapporto alle radiocomunicazioni (Madrid 1932, Cairo 1938) conoscenza del codice Q;

3) servizio radiotelegrafico del Ministero dei lavori pubblici, servizio di pronto soccorso (legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e regolamento 15 dicembre 1927) centro del Ministero, treno di soccorso, altri servizi in caso di emergenza.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di allievo marconista in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del certificato di radiotelegrafista (indicare se di prima o seconda classe);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e

partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio o di mutilati e invalidi civili mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

Titoli di prefenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio; libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale; copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione. o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono);

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 6, comma secondo, del regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1631;

Visto il decreto ministeriale di pari data del presente, n. 24469, con il quale viene bandito un concorso a tre posti di allievo marconista in prova del Corpo del genio civile;

Ritenuta l'opportunità di ammettere a tale concorso gli aspiranti muniti del certificato di radiotelegrafista di seconda classe rilasciato in conformità della legge 6 febbraio 1942, n. 128, e del regolamento 17 luglio 1942, n. 1003 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1949, n. 1133;

Decreta

A termini dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1631, citato nelle premesse, sono ammessi al concorso a tre posti di allievo marconista in prova nella carriera esecutiva del Genio civile, indetto con decreto ministeriale di pari data del presente, n. 24469 gli aspiranti muniti del certificato di radiotelegrafista di seconda classe, rilasciato in conformità della legge 6 febbraio 1942, n. 128 e del regolamento 17 luglio 1942, n. 1003, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1949, n. 1133.

Roma, addì 5 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1965
Registro n. 16, foglio n. 171

(3146)

Concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del ruolo del personale della carriera direttiva del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei duecentosettantaquattro posti di organico disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile e cioè ventisette, sono stati accantonati per il concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, da bandire entro il mese di gennaio 1966;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

A termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, i posti riservati agli assistenti universitari ordinari, di cui alle premesse, che eventualmente rimangono scoperti, saranno conferiti agli idonei del presente concorso.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti di cui al presente bando (cioè dieci) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I posti di cui al comma precedente saranno conferiti agli idonei del presente concorso qualora non venissero ricoperti, in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva è posta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentadue, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni, ovvero i cinquantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il possesso della laurea in ingegneria, con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico, nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese e di lingua tedesca o di entrambe;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

m) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca e inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno, consistente in una traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sani-

tario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla liste di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perveranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1965
Registro n. 19, *foglio n.* 55

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;
d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;
e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:
a) Disposizione generale dei porti;
b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;
c) Fari;
d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:
Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:
a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;
b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;
c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:
a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;
b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:
Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:
Applicazione delle fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:
Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:
Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 21 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . residente in . . . .
(prov. di . .) via . . . n. . . (1)
chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4)
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . .
e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;
f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);
g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . .
(oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.
(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32º anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.
(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.
(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.
(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartegono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

1) Di 5 anni:
a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;
c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di patercipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

6) Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplnare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

17) per gli assistenti universitari un certificato del rettore dell'Università.

(3695)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di centodue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di centodue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 31 marzo 1965, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23 e 24 luglio 1965, con inizio alle ore otto.

(4188)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 luglio 1965, con inizio alle ore 8.

(4213)

Diario delle prove scritte del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 luglio 1965, con inizio alle ore 8.

(4214)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 08880 del 15 settembre 1963, con il quale fu indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 12423 del 21 dicembre 1963, con il quale fu stralciata dal predetto bando la condotta ostetrica del comune di Cuccaro Vetere;

Visti i decreti di nomina della Commissione giudicatrice del concorso e di ammissione delle concorrenti;

Riconosciuta la regolarità degli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della provincia di Salerno al 30 novembre 1962:

1. Cammardella Italia	punti	49,240	su 100
2. Sorrentino Rita	»	48,295	»
3. Volzone Licia	»	46,960	»
4. Caponigri Carmela	»	46,080	»
5. D'Antonio Elena	»	45,600	»
6. Cuomo Iolanda	»	45,500	»
7. Melito Orsola	»	45,050	»
8. Rulli Diva	»	44,675	»
9. Lava Diamantina	»	42,760	»
10. Siervo Santina	»	42,475	»
11. Persico Costanza	»	41,800	»
12. Anastasio Raffaella	»	41.800	»
13. De Matteo Elvira	»	41,045	»
14. Di Salvio Licia	»	40,650	»
15. Bove Luisa	»	40,480	»
16. Grisi Gervasia	»	40,210	»
17. Esposito Maria	»	40.020	»
18. Napolano Vincenza	»	40,000	»
19. Fischetti Maria	»	40,000	»
20. De Stefano Lidia	»	39,980	»
21. Cretaglia Raffaella	»	39,330	»
22. Venturino Antonietta	»	39,070	»
23. Manciero Luigia	»	39,000	»
24. De Riso Rita	»	39,000	»
25. Turchetti Maria	»	38,820	»
26. Saggese Antonia	»	38,595	»
27. Stasi Eva	»	38,195	»
28. Iodice Giuseppa	»	37,545	»
29. Spiniello Luigia	»	37.375	»
30. Pini Ernesta	»	37,315	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 7 giugno 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 12423 del 21 dicembre 1963, con il quale fu stralciata dal predetto bando la condotta ostetrica del comune di Cuccaro Vetere;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi di condotta a fianco di ciascuna indicate:

1) Cammardella Italia: Rutino;
2) Sorrentino Rita: Angri;
3) Volzone Licia: Olevano sul Tusciano;
4) Caponigri Carmela: Vietri sul Mare - frazioni alte;
5) D'Antonio Elena: Maiori;
6) Cuomo Iolanda: Montesano sulla Marcellana - 2ª condotta;
7) Rulli Diva: Atena Lucana;
8) Lava Diamantina: Perdifumo;
9) Siervo Santina: Ottati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 7 giugno 1965

(4236) *Il medico provinciale:* CHIGNOLI

REGIONI

REGIONE SICILIANA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 novembre 1964, n. 153-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio-31 dicembre).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1965)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 17 settembre 1964, n. 17, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre);

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 1.500.000 al cap. n. 168 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Assessorato regionale delle finanze »;

Considerato che il cap. n. 68 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre è autorizzata una prelevazione di L. 1.500.000 con la contemporanea inscrizione al cap. n. 168 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa medesimo - rubrica « Assessorato regionale delle finanze ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 27 novembre 1964

L'Assessore delegato alla Presidenza
PIZZO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti della Presidenza regionale, addì 9 dicembre 1964. Registro n. 1, foglio n. 60.

DECRETO PRESIDENZIALE 18 dicembre 1964, n. 2.

Modifica dell'art. 16 dello statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1965)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 18 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12;

Visto il decreto presidenziale 22 novembre 1963, n. 6, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.); pubblicato nella G.U. R.S. 14 dicembre 1963, n. 60;

Considerato che, al fine di un più pronto ed efficace funzionamento dell'Istituto, occorre integrare l'art. 16 dello statuto predetto con apposita norma che consenta all'Istituto medesimo di avvalersi, per un periodo di tempo limitato, di personale distaccato anche da enti ed amministrazioni diverse dall'amministrazione regionale;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 30 novembre 1964;

Su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione;

Decreta:

All'art. 16 dello statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), approvato con decreto presidenziale 22 novembre 1963, n. 6, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« L'Istituto ha facoltà di avvalersi, per la durata massima di un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, di personale distaccato da Amministrazioni ed Enti il cui ordinamento lo consenta ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 18 dicembre 1964

p. *il Presidente*: LENTINI

L'Assessore per il lavoro e la cooperazione
LENTINI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 21 dicembre 1964. Registro n. 1, foglio n. 66.

LEGGE 12 febbraio 1965, n. 1.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 1° marzo 1964, n. 62, relativa a modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 7 *del* 13 *febbraio* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sistema di contabilità generale in materia di bilancio e di rendiconto generale della Regione è disciplinato in conformità delle norme contenute nella legge statale 1° marzo 1964 n. 62, ferme restando le competenze regionali ed ogni altra disposizione di legge emanata dalla Regione in materia.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1965

CONIGLIO

LEGGE 12 febbraio 1965, n. 2.

Integrazione della legge 13 marzo 1964, n. 3, concernente provvedimenti relativi alla costruzione e ricostruzione di edifici di enti di culto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 7 *del* 13 *febbraio* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1964 n. 3, è stabilito in misura pari alla differenza tra la rata annuale di ammortamento dei prestiti contratti per le finalità della legge statale 18 aprile 1962 n. 168, ed il contributo concesso dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge statale predetta.

Art. 2.

I limiti d'impegno stabiliti al primo ed al terzo comma dell'art. 3 della legge 13 marzo 1964 n. 3, sono elevati, rispettivamente, di lire 1 milione e 500 mila.

Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando la disponibilità di cui al cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1965

CONIGLIO

NAPOLI

LEGGE 12 febbraio 1965, n. 3.

Norme per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti presso l'Amministrazione della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute nella legge nazionale 13 marzo 1958 n. 308, sull'assunzione obbligatoria dei sordomuti si applicano nell'Amministrazione della Regione, per quanto attiene le carriere ausiliarie ed i salariati, calcolando l'aliquota dell'1% sulla intera dotazione organica del personale della Regione.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione della legge nazionale 13 marzo 1958, n. 308.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed avrà effetto dal 1° gennaio 1965.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1965

CONIGLIO

DECRETO PRESIDENZIALE 21 dicembre 1964, n. 168-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio-31 dicembre).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio* 1965)

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 17 settembre 1964, n. 17, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre);

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 500.000 al cap. n. 36 « Manifestazioni e celebrazioni pubbliche e spese di rappresentanza » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Presidenza della Regione »;

Considerato che il cap. n. 68 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre) è autorizzata una prelevazione di L. 500.000 con la contemporanea inscrizione al cap. 36 « Manifestazioni e celebrazioni pubbliche e spese di rappresentanza » dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Presidenza della Regione ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 21 dicembre 1964

PIZZO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 16 gennaio 1965. Registro n. 1, foglio n. 8.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 dicembre 1964, n. 169-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio-31 dicembre).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio* 1965)

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 17 settembre 1964, n. 17, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre);

Visto l'unito estratto del verbale di riunione della Giunta regionale dell'8 dicembre 1964;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 4.500.000 al cap. n. 180 « Spese di illuminazione e di riscaldamento degli uffici » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Assessorato regionale delle finanze »;

Considerato che il cap. n. 68 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre) è autorizzata una prelevazione di L. 4.500.000, con la contemporanea iscrizione al cap. n. 180 « Spese di illuminazione e di riscaldamento degli uffici » dello stato di previsione della spesa medesimo - rubrica « Assessorato regionale delle finanze ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione;

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 28 dicembre 1964

PIZZO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 12 gennaio 1965. Registro n. 1, foglio n. 5.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 dicembre 1964, n. **170-A.**

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio-31 dicembre).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio* 1965)

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 17 settembre 1964, n. 17, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre);

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 600.000, al cap. 270 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Assessorato regionale dell'industria e commercio »;

Considerato che il cap. n. 68 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre) è autorizzata una prelevazione di L. 600.000, con la contemporanea inscrizione al cap. n. 270 « Indennità e rimborsi di spese per missioni » dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Assessorato regionale dell'industria e commercio ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 28 dicembre 1964

PIZZO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 13 gennaio 1965. Registro n. 1, foglio n. 6.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 dicembre 1964, n. **171-A.**

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio-31 dicembre).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 20 febbraio* 1965)

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 17 settembre 1964, n. 17, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre);

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di lire 2.100.000 al cap. 17 « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, rubrica « Presidenza della Regione »;

Considerato che il cap. n. 68 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1964 (periodo 1° luglio - 31 dicembre) è autorizzata una prelevazione di L. 2.100.000, con la contemporanea inscrizione al cap. n. 17 « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Presidenza della Regione ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 28 dicembre 1964

PIZZO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 13 gennaio 1965. Registro n. 1, foglio n. 7.

(4307)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.